

## ENTI NON COMMERCIALI

---

### **Quale destino per le SSD senza scopo di lucro?**

di Guido Martinelli

L'ultima Giunta del Coni ha comunicato che il Consiglio Nazionale, già convocato per il prossimo 10 luglio, avrà il compito di valutare ed approvare molte **delibere** tra le quali quella che dovrebbe dare il via libera al **riconoscimento ai fini sportivi**, da parte del Coni, delle **nuove società dilettantistiche lucrative** introdotte nel nostro ordinamento dalla **L. 205/2017**.

Si ricorda che questo appare essere solo il **primo passo** verso la definitiva operatività di tali nuove società. Sarà infatti necessario, poi, affiliarsi ad una **Federazione sportiva nazionale, disciplina sportiva associata, ente di promozione** che abbia nel frattempo provveduto a modificare le proprie carte statutarie onde consentire l'affiliazione di detti nuovi enti.

Ciò premesso, **quale destino avranno le "vecchie" società di capitali dilettantistiche** non lucrative nel frattempo esistenti e, comunque, **varrà ancora la pena costituirne di nuove?**

Per poter affrontare il problema partiamo dall'analisi di una recente **sentenza** ([sentenza n. 2050 del 30.04.2018](#)) della **CTR Lombardia** che ha accolto l'appello della Agenzia delle entrate nei confronti di un contribuente, società a responsabilità limitata sportiva dilettantistica senza scopo di lucro che aveva visto, invece, accolte le sue ragioni dalla CTP Milano.

Le motivazioni dell'Ufficio partono da un **"ravvisato esercizio di attività di natura esclusivamente commerciale e lucrativa"** basata essenzialmente (ma non solo) sulla **"cessione parziale effettuata dai tre familiari e soci amministratori delle loro quote ad un nuovo socio e l'omessa convocazione dell'organo assembleare per deliberare la materia"** ravvisandosi così: **"un esclusivo carattere commerciale ovvero mirato ad uno scopo di lucro"**.

Il Giudicante di secondo grado accoglie l'appello della Agenzia evidenziando, tra l'altro, che la società aveva: **"operato in maniera complessiva con iniziative tipiche di una impresa che gestisce impianti sportivi, astenendosi invece dall'aver ad un tempo attuato attività di carattere promozionale per lo sviluppo e la diffusione dell'attività sportiva dilettantistica"**.

Emerge chiaramente che l'Agenzia, in sede di accertamento, non ha valutato che **la SSD non lucrativa**, come testualmente indicato dall'[articolo 90, comma 17, L. 289/2002](#), è a tutti gli effetti una **impresa** disciplinata dal quinto libro del codice civile, come tale soggetta alla disciplina di cui all'[articolo 2247 cod. civ.](#)

Infatti, tale società non configura un **"ente senza scopo di lucro"** come spesso erroneamente

definito, quanto un **ente lucrativo** che persegue l'obiettivo del **lucro oggettivo ma rinuncia a quello soggettivo** (ossia alla distribuzione di questo ai soci).

Pertanto, in tal caso, si dovrebbe più correttamente affermare che **trattasi di enti che prevedono il divieto di distribuzione di utili**.

Quindi, mentre nelle **associazioni** dovrà prevalere la **vita associativa**, il “*minimo comune denominatore*” che affratella gli associati, la c.d. *affectio societatis*, le **SSD non lucrative** si caratterizzano (o dovrebbero caratterizzarsi) dalla **finalità imprenditoriale con l'obiettivo del reinvestimento dell'utile prodotto** (il riferimento è alla impresa sociale della riforma del terzo settore).

A questo quadro di riferimento si unirà, presto, **la nuova società** di capitali sportiva dilettantistica **lucrativa**.

Questa **dovrà essere iscritta al Registro Coni, affiliata ad una Federazione, disciplina sportiva associata o ente di promozione sportiva, svolgere effettiva attività sportiva e provvedere al tesseramento dei propri praticanti sportivi**.

Ricordo, infatti, che il regolamento di funzionamento del registro (**deliberazione CN Coni n. 1574 del 18.07.2017**) prevede, al suo **articolo 6**, tra le **cause di cancellazione dal registro**, alla lettera b), la **perdita di uno dei requisiti** di cui al precedente **articolo 3**. Tra questi, al comma 1, lett. e): “**svolgano comprovata attività sportiva e didattica nell'ambito istituzionale dell'organismo sportivo di appartenenza**”.

Questo ci consente ora di trarre alcune considerazioni conclusive.

**Le srl sportive dilettantistiche, sia lucrative che non, dovranno avere, sotto il profilo sportivo le medesime caratteristiche.**

Di conseguenza **l'unica vera differenza** si avrà sotto il profilo civilistico legato alla **previsione statutaria di divieto, o meno, di distribuzione di utili tra gli associati**.

Ma **la non lucrativa**, godendo di maggiori agevolazioni, **sarà tenuta a dimostrare**, in un ipotetico giudizio, **tale sua caratteristica**.

**Come riuscire a dimostrare tale natura**, prescindendo dal mero tenore letterale dello statuto, che potrebbe non essere ritenuto sufficiente, **appare la scommessa sul futuro della non lucrativa**.

D'altro canto questa ha ragione d'essere solo se sfrutta integralmente le **agevolazioni fiscali** possedute, sia ai fini dei **redditi** ([articolo 148 Tuir](#)) che **Iva**. Ciò perché, altrimenti, diventerebbe, in caso di svolgimento di **attività commerciale, fiscalmente più onerosa della lucrativa**.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Seminario di specializzazione

**I NUOVI ADEMPIMENTI E LE NUOVE REGOLE  
PER LO SPORT ITALIANO**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)